



COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 4 DEL 26/02/2021

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) - APPROVAZIONE ALIQUOTE E SOGLIA DI ESENZIONE PER L'ANNO 2021.

L'anno **duemilaventuno** il giorno **ventisei** del mese di **febbraio** alle ore **20:45** in Rubiera, nella sede municipale nella sala consiliare. In seguito a convocazione da parte del Presidente del Consiglio, diramata nei modi e nei tempi prescritti dalle disposizioni vigenti, si è riunito il Consiglio comunale per trattare gli argomenti portati all'ordine del giorno, in seduta pubblica.

Sono presenti al momento dell'appello iniziale i Signori:

CAVALLARO EMANUELE	Sindaco	Presente
BONACINI LUCA	Consigliere	Presente
ARDUINI MARIA LAURA	Consigliere	Presente
RUOZI BARBARA	Consigliere	Presente
LUSVARDI ELENA	Consigliere	Presente (da remoto)
BARBIERI VERTER	Consigliere	Presente
ROSSI ELENA	Consigliere	Presente (da remoto)
COTTAFAVA GIULIANO	Consigliere	Presente (da remoto)
PEDRONI FRANCO	Consigliere	Presente
CASALINI MILENA	Consigliere	Presente
SILINGARDI MASSIMO	Consigliere	Presente (da remoto)
ZANI MAURO	Consigliere	Presente (da remoto)
PRODI STEFANO	Consigliere	Presente
IOTTI CARLO	Consigliere	Assente
MANZINI CATIA	Consigliere	Presente
CEPI ROSSANA	Consigliere	Presente
ROSSI LUCA	Consigliere	Presente

Presenti N. **16**

Assenti N. **1**

Ha giustificato l'assenza il Consigliere Iotti Carlo.

I Consiglieri Lusvardi Elena, Rossi Elena, Cottafava Giuliano, Silingardi Massimo e Zani Mauro partecipano alla seduta in videoconferenza, secondo i criteri stabiliti con provvedimento del Presidente del Consiglio prot. n. 6481 del 22.5.2020.

Assiste il Segretario generale del Comune dott. Amorini Caterina.

Assume la presidenza il Sig. Cavallaro Emanuele.



COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

Il Presidente, constatata per appello nominale la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.

Vengono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri Sigg.: Barbieri Verter, Rossi Luca, Prodi Stefano.

Sono presenti gli Assessori esterni Sigg.: Murrone Gian Franco (da remoto), Albanese Chiara, Boni Rita, Massari Federico (da remoto)

E' altresì presente (in collegamento da remoto) la Dott.ssa Chiara Siligardi, Responsabile del 2° Settore, Programmazione economica e partecipazioni.

Deliberazione n. 4 del 26/02/2021

Oggetto: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) - APPROVAZIONE ALIQUOTE E SOGLIA DI ESENZIONE PER L'ANNO 2021.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RILEVATA la propria competenza ai sensi dell'art.42, comma 2, lettera f) del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI, in materia di potestà regolamentare degli enti locali:

- il disposto dell'articolo 52 ("Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni") del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446 ("Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali") che attribuisce ai comuni un'ampia potestà regolamentare in materia di entrate, anche tributarie, con l'unico limite rappresentato dalla riserva di legge relativamente all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi;
- l'articolo 7 ("Regolamenti") del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

PRESO ATTO del contenuto dell'articolo 7 ("Regolamenti") del vigente Statuto Comunale che, come fonte normativa secondaria e massima espressione dell'autonomia del Comune di Rubiera, stabilisce le direttive da seguire nell'attività regolamentare propria dell'Ente;

PREMESSO che:

- il Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n.360 a norma dell'articolo 48, comma 10, della Legge n.449 del 27 dicembre 1997 (come modificato dall'art. 1, comma 10, della Legge n.191 del 16 giugno 1998), ha istituito l'Addizionale Comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche IRPEF a decorrere dal primo gennaio 1999;
- in particolare, il comma 3 dell'articolo 1 del citato Decreto Legislativo n. 360/1998, come modificato dalle successive disposizioni legislative in materia, ha previsto la facoltà da parte



COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

dei Comuni, mediante una manifestazione di volontà di natura regolamentare ai sensi e per gli effetti dell'articolo 52 del Decreto Legislativo n.446/1997, di deliberare la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze e che l'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. Ha stabilito, inoltre, che la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali;

CONSIDERATO che la legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel prevedere rilevanti modificazioni ed integrazioni alla disciplina del citato Decreto Legislativo n. 360/1998 in materia dell'addizionale comunale all'IRPEF, ha stabilito che mediante una manifestazione di volontà di natura regolamentare, il Consiglio Comunale può stabilire una soglia d'esenzione dall'Addizionale in presenza di determinati requisiti reddituali dei soggetti passivi;

TENUTO conto che, ai sensi del comma 4 del Decreto Legislativo n. 360/98, così come modificato dal comma 142 dell'art.1 della Legge n. 296/2006, dal comma 7 dell'art. 40 del D.L. n. 159/2007 e dall'art. 8, comma 2 del D.Lgs n. 175 del 2014:

- la determinazione del tributo in oggetto si ottiene applicando l'aliquota deliberata al reddito complessivo determinato ai fini IRPEF (al netto degli oneri deducibili), purchè sia dovuta per lo stesso anno anche l'IRPEF stessa, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e dei crediti d'imposta per i redditi prodotti all'estero;
- in termini generali i soggetti passivi (che sono i soggetti che risultano avere al primo gennaio dell'anno di riferimento il domicilio fiscale nel Comune percettore) devono versare l'addizionale, per le parti spettanti, in acconto (d'importo pari al 30% dell'addizionale ottenuta applicando le aliquote al reddito imponibile dell'anno precedente) e a saldo unitamente al saldo dell'IRPEF dovuta;
- ai fini della determinazione dell'acconto, l'aliquota e la soglia di esenzione sono assunte nella misura vigente nell'anno precedente;

DATO ATTO che:

- ai sensi del comma 8 dell'art 14, del D.L. 14 marzo 2011, n. 23 a decorrere dall'anno 2011, le delibere di variazione dell'Addizionale comunale all'IRPEF, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all'art 1, c. 3, del citato D.L. n. 360 del 1998 a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre dell'anno cui la delibera afferisce. Restano fermi, in ogni caso, gli effetti delle disposizioni di cui all'art.1, comma 169, della citata legge n.296 del 2006;
- l'art. 1, comma 11, del D.L. del 13 agosto 2011 n. 138 convertito nella legge 14 settembre 2011 n. 148, come modificato dall'art. 13, comma 16, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, dispone che per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'Addizionale comunale all'IRPEF utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività;
- resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale



COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo;

PRESO ATTO del dettato dell'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che stabilisce che il versamento dell'Addizionale comunale all'IRPEF è effettuato direttamente ai comuni di riferimento, attraverso apposito codice tributo assegnato a ciascun comune e del Decreto Ministeriale 5 ottobre 2007 avente ad oggetto le "modalità di effettuazione del versamento diretto ai comuni dell'addizionale comunale all'IRPEF, emanato proprio in attuazione di quanto disposto dal comma sopra citato;

RICHIAMATA, altresì, la deliberazione di Consiglio comunale n. 46 del 18 dicembre 2007 avente per oggetto "Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all' IRPEF – Adozione modifiche ed integrazioni" con cui, dopo le opportune valutazioni sull'andamento delle entrate e delle spese, al fine di salvaguardare gli equilibri di Bilancio e di garantire il mantenimento e l'ampliamento dei servizi comunali, l'Amministrazione comunale ha ritenuto necessario, a decorrere dall'anno finanziario 2008, avvalersi della facoltà, prevista dalla citata Legge Finanziaria anno 2007, di incrementare la vigente misura percentuale dell'aliquota di compartecipazione comunale all'IRPEF di due punti percentuali, dallo 0,3% allo 0,5%, confermando, nel contempo, a tutela dei contribuenti in situazione di oggettiva fragilità reddituale e sociale, l'esenzione per la fascia di reddito imponibile che non supera la soglia di €. 10.000,00;

CONSIDERATO che per gli anni finanziari dal 2009 al 2013 l'Amministrazione Comunale di Rubiera, con deliberazione di Consiglio comunale n.56 del 22 dicembre 2008, n. 4 del 6 febbraio 2010, n.4 del 4 febbraio 2011, n.9 del 28 marzo 2012 e n.13 del 13 giugno 2013, ha confermato l'aliquota vigente dello 0,5% e la soglia di esenzione per i contribuenti con reddito imponibile non superiore a 10.000,00 €;

RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 30 luglio 2014, con la quale:

- si è provveduto, per l'anno 2014, per ragioni di equità e tutela delle fasce più deboli, a differenziare le aliquote dell'Addizionale Comunale all' IRPEF, secondo criteri di progressività utilizzando gli stessi scaglioni di reddito stabiliti ai fini dell'Imposta sul reddito delle persone fisiche, stabilendo delle aliquote dell'Addizionale Comunale all' IRPEF per l'anno finanziario 2014 nelle seguenti misure:

Scaglioni di reddito	Aliquote
Fino a 15.000,00 euro	0,45%
Oltre 15.000,00 e fino a 28.000,00 euro	0,50%
Oltre 28.000,00 e fino a 55.000,00 euro	0,78%
Oltre 55.000,00 e fino a 75.000,00 euro	0,79%
Oltre 75.000,00 euro	0,80%

- si è provveduto a rendere coerente con quanto stabilito sopra, il testo dell'art.2 ("Determinazione delle aliquote di compartecipazione dell'addizionale comunale all' IRPEF") del "Regolamento per l'applicazione dell'Addizionale comunale all'IRPEF",



COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

approvando il nuovo testo del Regolamento per l'applicazione dell'Addizionale Comunale all'IRPEF;

- si è provveduto a prevedere una soglia di esenzione di cui all'art. 3 del "Regolamento per l'applicazione dell'Addizionale Comunale all' IRPEF" per i contribuenti con reddito imponibile, ai fini dell'Addizionale comunale IRPEF, non superiore ad € 10.000,00;

CONSIDERATO CHE per l'anno 2015 con Deliberazione di C.C. n. 20 del 29 maggio 2015, per l'anno 2016 con Deliberazione di C.C. n. 6 del 15 aprile 2016, per l'anno 2017 con Deliberazione di C.C. n. 5 del 10 febbraio 2017 e per il 2018 con Deliberazione di C.C. n. 68 del 20 dicembre 2017, l'Amministrazione Comunale, ha confermato le aliquote deliberate e la soglia di esenzione stabilite per l'anno 2014;

RICHIAMATE:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n.17 del 6 marzo 2019 con cui si è stabilito di confermare le aliquote deliberate per l'annualità 2018, aumentando la soglia di esenzione di cui all'art.3 del "Regolamento per l'applicazione dell'Addizionale Comunale all'IRPEF" per i contribuenti con reddito imponibile, ai fini dell'Addizionale comunale IRPEF, non superiore ad € 12.000,00;

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n.3 del 27 febbraio 2020 con cui si è stabilito di confermare le aliquote e la soglia di esenzione deliberate per l'annualità 2019;

RICHIAMATI:

- l'articolo 53 ("Regole di bilancio per le regioni, le province e i comuni") della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'articolo 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, che stabilisce il termine per l'approvazione dei regolamenti relativi alla materia tributaria per l'anno successivo, e quindi delle relative manifestazioni di volontà della stessa autonomia regolamentare (comprese le eventuali modificazioni), entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione e prevede che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 secondo il quale "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

VISTI:

- l'art.151, comma 1, del Testo unico, il quale dispone che gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il Bilancio di previsione per l'anno successivo, ma che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 106, comma 3-bis, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, il quale ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 al 31 gennaio 2021;
- il decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n.13 del 18 gennaio 2021, adottato d'intesa con il Ministero



COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

dell'Economia e delle Finanze e con il parere favorevole della conferenza Stato-città e autonomie locali, che ha ulteriormente differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali al 31 marzo 2021;

PRESO ATTO:

- dell'art.13, commi 15 e 15 bis, del Decreto Legge n.201/2011, convertito in Legge n.214/2011, che disciplinano l'obbligo di trasmissione al MEF e le modalità di pubblicazione sul relativo sito informatico delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali;
- dell'art. 8, c. 3 del D.Lgs. n. 175 del 2014, in base al quale le Delibere relative all'Addizionale Comunale all'IRPEF devono essere trasmesse dai Comuni esclusivamente per via telematica mediante l'inserimento delle stesse nell'apposita applicazione del predetto portale del Federalismo Fiscale;
- dell'art.15 bis del D.L. 30 aprile 2019, n.34, convertito dalla Legge n.58/2019 che è intervenuto nella disciplina della pubblicità e dell'efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie adottate dagli enti locali in materia tributaria, attribuendo alla pubblicazione dei predetti atti sul sito internet www.finanze.gov.it valore di pubblicità costitutiva con riferimento alla generalità dei tributi comunali e non più solo ad alcuni di essi (IMU, TASI ed Addizionale IRPEF);
- della Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze , Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale, n.2/df del 22 novembre 2019 che fornisce un quadro riepilogativo delle disposizioni che disciplinano la pubblicità e l'efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie adottate dagli enti locali in materia tributaria;

RITENUTO opportuno confermare per l'anno 2021 le aliquote e la soglia di esenzione dell'Addizionale comunale all'IRPEF deliberate per l'anno 2020 nelle seguenti misure:

- aliquote:

Scaglioni di reddito	Aliquote
Fino a 15.000,00 euro	0,45%
Oltre 15.000,00 e fino a 28.000,00 euro	0,50%
Oltre 28.000,00 e fino a 55.000,00 euro	0,78%
Oltre 55.000,00 e fino a 75.000,00 euro	0,79%
Oltre 75.000,00 euro	0,80%

- soglia di esenzione per i contribuenti con reddito imponibile, ai fini dell'Addizionale comunale IRPEF, non superiore ad € 12.000,00;

VISTI:

- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;



COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

ACQUISITI, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del Testo unico e dell'articolo 17, comma 5, del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, i seguenti pareri espressi da:

- favorevole del Responsabile del Settore Programmazione economica e partecipazioni in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- favorevole del Responsabile di ragioneria per la regolarità contabile con riferimento ai riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, che l'atto comporta;

ACQUISITO il parere del Revisore dei conti reso ai sensi dell'art.239, comma 1, lett. b), del Testo Unico degli Enti locali;

CON voti favorevoli n. 12, contrari n. 2 (Lega Salvini Premier), astenuti n. 2 (Movimento Cinque Stelle), espressi in forma palese ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento del Consiglio comunale;

DELIBERA

1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. DI CONFERMARE per l'anno 2021 le seguenti aliquote dell'Addizionale Comunale all'IRPEF deliberate per l'anno 2020 con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 27 febbraio 2020, secondo criteri di progressività utilizzando gli stessi scaglioni di reddito stabiliti ai fini dell'Imposta sul reddito delle persone fisiche;

Scaglioni di reddito	Aliquote
Fino a 15.000,00 euro	0,45%
Oltre 15.000,00 e fino a 28.000,00 euro	0,50%
Oltre 28.000,00 e fino a 55.000,00 euro	0,78%
Oltre 55.000,00 e fino a 75.000,00 euro	0,79%
Oltre 75.000,00 euro	0,80%

3. DI CONFERMARE la soglia di esenzione di cui all'art. 2 comma 2, del "Regolamento per l'applicazione dell'Addizionale Comunale all'IRPEF" per i contribuenti con reddito imponibile, ai fini dell'Addizionale comunale IRPEF, non superiore ad € 12.000,00;
4. DI DARE ATTO che resta confermato il testo del "Regolamento per l'applicazione dell'Addizionale comunale all'IRPEF", approvato con Deliberazione consiliare n.3 del 27 febbraio 2020;
5. DI PROVVEDERE alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet del Ministero delle Finanze ai sensi dell'art.13, commi 15 e 15 bis, del D.L. n.201 del 2011 e della Circolare n.2/df del 22 novembre 2019 del Ministero dell'Economia e delle Finanze;



COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

SUCCESSIVAMENTE, ravvisata l'urgenza di provvedere in merito ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo unico, mediante distinta e separata votazione, con voti favorevoli n. 12, contrari n. 2 (Lega Salvini Premier), astenuti n. 2 (Movimento Cinque Stelle)

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

SI RENDE NOTO

CHE il Responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 5 della Legge 7 agosto 1990 n.241 cui rivolgersi e chiedere informazioni in caso di bisogno è la Dott.ssa Chiara Siligardi, Responsabile del Settore Programmazione economica e Partecipazioni;

CHE avverso il presente atto, ove sia considerato lesivo di interessi tutelati dalla legge, è ammessa impugnazione per vizio di legittimità (incompetenza, violazione di legge, eccesso di potere) proponibile, da chi vi abbia legittimo interesse, presso il Tribunale amministrativo regionale competente entro 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione e comunque dal momento della venuta conoscenza dello stesso.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni ed integrazioni.

IL Sindaco
CAVALLARO EMANUELE

IL Segretario
AMORINI CATERINA



COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

Servizio SERVIZIO TRIBUTI

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Sulla proposta n. 343/2021 del Servizio SERVIZIO TRIBUTI ad oggetto: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) - APPROVAZIONE ALIQUOTE E SOGLIA DI ESENZIONE PER L'ANNO 2021. si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica anche con riferimento alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa (articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 267/2000).

Rubiera, 20/02/2021

IL RESPONSABILE
(SILIGARDI CHIARA)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

Servizio SERVIZIO RAGIONERIA

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Sulla proposta n. 343/2021 del Servizio SERVIZIO TRIBUTI ad oggetto: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) - APPROVAZIONE ALIQUOTE E SOGLIA DI ESENZIONE PER L'ANNO 2021. si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, con riferimento ai riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente che l'atto comporta (articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 267/2000).

Rubiera, 20/02/2021

IL RESPONSABILE
(SILIGARDI CHIARA)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. n 82/2005 e s.m.i.)